



DETERMINAZIONE N. 435 / 2015 Del 15/12/2015

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI CORREGGIO NEL RICORSO PER REVOCAZIONE PROMOSSO DA GIVA SRL AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO (RIC. N. 8991/2015 RG - SEZ. IV), CONTRO IL COMUNE DI CORREGGIO, L'AUSL DI REGGIO EMILIA, LA GESTIONE LIQ. DELLA EX USL N. 11 DI CORREGGIO E LA REGIONE EMILIA ROMAGNA, AVVERSO E PER L'IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DEL MEDESIMO CONSIGLIO DI STATO SEZ. IV N. 4193/2015, RESA NELL'APPELLO N. 10606/2014 RG. CONFERIMENTO DI INCARICO DI RAPPRESENTANZA E DI DIFESA IN GIUDIZIO DELLE RAGIONI DEL COMUNE DI CORREGGIO (RE) ALL'AVVOCATO GIORGIO BERTOLANI DEL FORO DI REGGIO EMILIA ED ELEZIONE DI DOMICILIO PRESSO LO STUDIO DELL'AVV.SA CAROLINA MIGLIORINI DI ROMA.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO che

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 27 marzo 2015, si approvava il bilancio di previsione per l'anno 2015 e la relazione previsionale e programmatica 2015/2017 con allegato il programma triennale LL.PP. ed elenco lavori da avviare nel 2015;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 38 del 31 marzo 2015 "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione - anno 2015" sono stati individuati i capitoli del Bilancio 2015 da affidare in gestione ai Dirigenti, secondo l'attribuzione per centri di costo;"

VISTO il ricorso n. 166/2008 RG avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna-Sezione Distaccata di Parma promosso da GIVA Srl, con sede in Correggio (RE), in Corso Mazzini n. 14, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luigi Dino Felisetti e Simona Felisetti ed elettivamente domiciliata in Parma in Via Cantelli n. 9, presso la persona e lo studio dell'Avv. Carlandrea Cremonini, contro il Comune di Correggio, rappresentato e difeso dall'Avv. Giorgio Bertolani ed elettivamente domiciliato in Parma in Viale Mariotti n. 1, presso la persona e lo studio dell'Avv. Guido Avanzini, oltrechè contro l'AUSL di Reggio Emilia e la Gestione Liquidatoria dell'ex USL n. 11 di Correggio, entrambe rappresentate e difese dagli Avv.ti Rosaria Russo Valentini ed Enrica Dallaturca ed elettivamente domiciliati in Parma in Strada Garibaldi n. 12, presso la persona e lo studio dell'Avv. Enrica Dallaturca, nonchè contro la Regione Emilia Romagna, rappresentata e difesa dall'Avv. Rosaria Russo Valentini ed elettivamente domiciliata in Parma in Strada Garibaldi n. 12, presso la persona e lo studio dell'Avv. Enrica Dallaturca, onde ottenere la tutela restitutoria e/o risarcitoria discendente dalla ex adverso dedotta illegittima occupazione/detenzione da parte degli Enti ed Amministrazioni intimati a far tempo dal 28.2.1994 dell'immobile (terreno), dell'estensione di mq. 8552 sito in Correggio (RE), Via Circondaria, censito alla partita n. 12096, fg. 35, mapp. 371 (già parte del mapp. 150);

VISTA la sentenza del Tar per l'Emilia-Romagna Sezione Distaccata di Parma n. 402/2014 R.P.C. in data 23/10/2014, depositata in Cancelleria il 5/11/2014, notificata a mezzo del servizio postale il 27/11/2014, accoglitiva, nei sensi di cui in motivazione, del gravame n. 166/2008 RG proposto da Giva Srl;

VISTA l'impugnazione della suindicata sentenza del Tar per l'Emilia-Romagna Sezione Distaccata di Parma n. 402/2014 R.P.C., proposta dal Comune di Correggio avanti al Consiglio di Stato con atto di appello in data 22/12/2014, notificato a mani in pari data a Giva Srl oltrechè all'AUSL di



Reggio Emilia, alla Gestione Liquidatoria della ex USL n. 11 di Correggio ed alla Regione Emilia Romagna (Consiglio di Stato Sez. IV appello n. 10606/2014 RG) ;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV n. 4193/2015 resa nell'appello n. 10606/2014 RG in data 23.6.2015, depositata in Segreteria e comunicata l'8.9.2015, accoglitiva, nei sensi di cui in motivazione, dell'impugnazione proposta dal Comune di Correggio;

VISTA l'impugnazione per revocazione della suindicata sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV n. 4193/2015, proposta da GIVA Srl avanti al Consiglio di Stato con ricorso in data 22/10/2015, notificato al Comune di Correggio, a mezzo del servizio postale in data 27-28.10.2015, oltrechè all'AUSL di Reggio Emilia, alla Gestione Liquidatoria della ex USL n. 11 di Correggio ed alla Regione Emilia Romagna a mani in pari data (Consiglio di Stato Sez. IV ricorso n. 8991/2015 RG) ;

CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale n. 14 del 14.01.2015 è stato reso pubblico un "avviso per la formazione di un elenco di avvocati di fiducia del Comune di Correggio al fine di conferire incarichi di assistenza, consulenza e svolgimento del patrocinio in giudizio";

VISTI:

- la facoltà dell'Amministrazione la facoltà di affidare incarichi anche a professionisti non compresi nell'elenco, in presenza di contenziosi ritenuti, con valutazione non sindacabile in ragione della tipologia della presente procedura, di particolare complessità specialistica tale da richiederne l'affidamento a figure professionali altamente qualificate nel settore di pertinenze;
- l'atto di Giunta Comunale n. 27 del 13 marzo 2008, con il quale si approvavano i criteri, limiti e modalità di conferimento di incarichi di collaborazione, di ricerca, di studio o di consulenza a soggetti estranei all'Amministrazione;
- l'art. 8 del regolamento sopra citato il quale fissa il limite massimo di spesa annua ad € 169.984,20 (8% della spesa di personale annua);

VISTO che con determinazione dirigenziale n. 325 del 19.12.2014, assunta dalla Dirigente dell'Area Amministrativa è stato approvato il conferimento di incarico di rappresentanza e difesa delle ragioni del Comune di Correggio (RE) all'Avv. Giorgio Bertolani del Foro di Reggio Emilia ed elezione di domicilio presso lo studio dell'Avv.sa Carolina Migliorini di Roma per l'impugnazione della suindicata sentenza del TAR per l'Emilia Romagna-Sezione Distaccata di Parma n. 402/2014 R.P.C. avanti al Consiglio di Stato in Sede Giurisdizionale;

PRESO ATTO dell'esito dell'appello (n. 10606/2014 RG) promosso dal Comune di Correggio avanti al Consiglio di Stato Sez. IV, che ha emesso la menzionata sentenza n. 4193/2015;

CONSIDERATO che la società GIVA Srl ha proposto ricorso per revocazione della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV n. 4193/2015 sopra menzionata, come da prot. comunale n. 0016825 del 27.10.2015;

PRESO ATTO che è intenzione dell'Amministrazione Comunale costituirsi in giudizio avanti al Consiglio di Stato a contrasto del ricorso per revocazione promosso da GIVA Srl (ric. n. 8991/2015 RG - Sez. IV) contro il medesimo Comune di Correggio oltrechè l'AUSL di Reggio Emilia, la Gestione liq. della ex USL n. 11 di Correggio e la Regione Emilia-Romagna, conferendo incarico di patrocinio per la difesa e costituzione in giudizio dell'Amministrazione comunale di Correggio al legale di fiducia, in continuità con il precedente incarico conferito, Avv. Giorgio Bertolani, con studio in Via Boiardi n. 3 in Reggio Emilia, abilitato al patrocinio avanti alle Magistrature Superiori, per la più ampia tutela delle ragioni del medesimo Comune di Correggio contro GIVA Srl nonchè, occorrendo, nei confronti dell'AUSL di Reggio Emilia, della Gestione liq. della ex USL n. 11 di Correggio e della Regione Emilia-Romagna;



RITENUTO altresì di attribuire allo stesso difensore ogni facoltà di legge, anche in ordine all'elezione di domicilio del Comune di Correggio presso la persona e lo studio dell'Avv.ssa Carolina Migliorini in Piazza della Cancelleria n. 85 in Roma;

VISTO il preventivo definitivo di spesa presentato dall'Avv. Giorgio Bertolani pari ad € 10.943,40 Cpa ed Iva compresi, esclusa Rit. Er. che rimane a carico del Comune;

CONSIDERATO che la somma di € 10.943,40 trova copertura sul cap./art. 3131/591 del bilancio 2015 - annualità 2016;

VERIFICATO che nel caso di specie:

- non si rientra nel campo di applicazione della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari (CIG), trattandosi di contratto di patrocinio legale volto a soddisfare il solo bisogno di difesa giudiziale dell'Ente e pertanto inquadrabile nella prestazione d'opera intellettuale, ai sensi della determinazione Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici n. 4/2011, paragrafo 4.3;
- è applicabile la normativa relativa alla verifica di regolarità contributiva, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 s.m.i.;

DATO ATTO che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza e di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis, comma 1 D.Lgs. 267/2000 e s.m.;

ACCERTATO preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, D.L. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009;

CONSTATATO che sulla presente determinazione il Responsabile del Settore Bilancio e Finanze ha apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 147bis del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

DETERMINA

- 1) di approvare le premesse del presente atto e, pertanto, di conferire incarico all'Avv. Giorgio Bertolani, con studio in Via Boiardi n. 3 in Reggio Emilia, abilitato al patrocinio avanti alle Magistrature Superiori, e con elezione di domicilio presso la persona e lo studio dell'Avv. Carolina Migliorini, in Piazza della Cancelleria n. 85 in Roma, per la difesa e la costituzione in giudizio del Comune di Correggio (RE) avanti al Consiglio di Stato a contrasto del ricorso per revocazione promosso da GIVA Srl (ric. n. 8991/2015 RG - Sez. IV), per la più ampia tutela delle ragioni del medesimo Comune di Correggio nel suddetto ricorso per revocazione contro GIVA Srl nonchè, occorrendo, nei confronti dell'AUSL di Reggio Emilia, della Gestione liq. della ex USL n. 11 di Correggio e della Regione Emilia-Romagna;
- 2) impegnare, per le ragioni indicate in premessa, la spesa complessiva di € 10.943,40 Cpa ed Iva compresi, esclusa Rit. Er. che rimane a carico del Comune) al cap/art. 3131/591 - intervento 1.01.08.03 denominato "Spese legali e notarili" - bilancio 2015 - annualità 2016 - Impegno n. ;
- 3) di dare atto che l'incarico conferito non rientra nei limiti imposti dalla normativa sulle consulenze previsto dal D.L. 66/2014 in quanto trattasi di difesa in giudizio;
- 4) di dare atto che Responsabile del Procedimento è il Dirigente dell'Area Amministrativa;



- 5) di procedere a liquidare il soggetto sopra indicato, ai sensi dell'art. 184 del D.lgs. 267/2000, ad avvenuta esplicazione delle prestazioni, previa verifica di regolarità contributiva;
- 6) di dare atto che il flusso finanziario oggetto del presente impegno di spesa non rientra nel campo di applicazione della normativa relativa alla tracciabilità (CIG) ai sensi della determinazione Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici n. 4/2011, paragrafo 4.3;
- 7) di pubblicare la presente determinazione sul sito web del Comune di Correggio ai sensi dell'art. 1, comma 127 della Legge n. 662/1996.

IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA
Ing. Fausto Armani
(firmato digitalmente)